

Legge 227/21 - Delega al governo in materia di disabilità Tabella 1

Ambito delle delega	Principi e criteri
a) Definizione delle condizioni di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa del settore	<p>La revisione normativa dovrà anzitutto adottare una definizione di "disabilità" coerente con la Convenzione ONU e dotarsi di strumenti idonei per il suo riconoscimento per la sua graduazione utilizzando gli ICF * e gli ICD**, ma anche ogni altra scala di valutazione consolidata dalla letteratura scientifica e nella pratica clinica.</p> <p>La legge delega introduce due altre definizioni: il "profilo di funzionamento", coerente con gli strumenti indicati nella definizione di disabilità, e la definizione di "accomodamento ragionevole", cioè uno strumento che garantisca l'inclusione anche a persone con disabilità complesse o impreviste.</p> <p>Viene introdotta la separazione fra la valutazione di base e la valutazione multidimensionale più complessa e richiesta per l'elaborazione dei progetti personali, nonché la separazione dei percorsi valutativi per le persone anziane da quelli previsti per minori e adulti.</p>
b) Accertamento della disabilità e revisione dei processi valutativi di base	<p>Nella valutazione di base sono ricompresi tutti gli accertamenti legati alle minorazioni civili, la cui normativa vigente dovrà essere progressivamente aggiornata secondo la nuova definizione di disabilità.</p> <p>La valutazione di base sarà propedeutica anche agli accertamenti per l'inserimento lavorativo e alla condizione di alunno con disabilità; dovrà inoltre contenere tutte le informazioni utili per la concessione protesiche, per l'individuazione della non autosufficienza, per l'accesso a tutte le agevolazioni, fiscali, tributarie, e quelle relative alla mobilità.</p> <p>La valutazione di base sarà ricondotta a un unico procedimento e sarà affidata l'esclusiva competenza medico - legale a un unico soggetto pubblico, garantendo l'omogeneità sul territorio nazionale.</p> <p>La legge delega fissa i criteri di controllo prevedendo un efficace e trasparente sistema di controllo sull'adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l'interoperabilità anche tra le banche dati esistenti.</p>
c) VMD della disabilità e realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato	<p>La legge delega definisce come dovrà essere regolamentata la Valutazione multidimensionale (VMD) della disabilità finalizzata all'elaborazione e realizzazione del progetto personale, che la legge definisce "progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato", fissando principi, criteri guida e contenuti per la sua elaborazione.</p> <p>È prevista l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare la partecipazione di tutte le amministrazioni competenti socio-sanitari e socio-assistenziali.</p> <p>La norma pone al centro il ruolo e il coinvolgimento diretto della persona (o di chi lo rappresenta) nell'elaborazione del progetto, tenendo conto anche dei suoi desideri e delle sue aspettative ed è volto anche a migliorare la qualità della vita dell'interessato, a garantire tutti i diritti e le libertà fondamentali, compresa la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza o un'adeguata soluzione abitativa e promuovendo la domiciliarità delle cure.</p> <p>Il progetto dovrebbe indicare gli strumenti, le risorse umane, (professionali, tecnologiche e strumentali, pubbliche e private, (formali e informali) i servizi, le misure e gli accomodamenti ragionevoli. Tutto ciò dev'essere garantito anche quando la persona disabile sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità. È garantito che il progetto possa essere autogestito (con obbligo di rendicontazione)</p> <p>Sono previsti sostegni e supporti per l'abitare in autonomia, per la vita indipendente e per l'accompagnamento alla deistituzionalizzazione, con la possibilità di riconvertire le risorse destinate all'assistenza in istituti verso servizi di supporto alla domiciliarità alla vita indipendente.</p>
d) informatizzazione dei processi valutativi e archiviazione	<p>A supporto dei processi valutativi è prevista l'istituzione di piattaforme informatiche e la loro interoperabilità con quelle esistenti</p>

e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità	<p>La legge delega prevede esplicitamente l'inclusione e l'accessibilità nell'ambito dei servizi pubblici, richiamando anzitutto il rispetto della normativa già vigente in materia. Inoltre, la legge delega prevede che gli obiettivi d' inclusione e di accessibilità entrino nelle disposizioni che incidono su efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché nella programmazione strategica e il piano delle performance del pubbliche amministrazioni</p> <p>Al riguardo s' introduce una figura dirigenziale preposta a presidiare l'accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni da parte delle persona con disabilità.</p> <p>Le legge delega contempla l'estensione d queste regole anche ai concessionari dei pubblici servizi, ad iniziare dalla Carta dei servizi che dovrà indicare i livelli di accessibilità del servizio erogato.</p> <p>I datori di lavoro pubblici sono poi chiamati a nominare un responsabile del processo d'inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro.</p>
f) istituzione Garante nazionale della disabilità	<p>La legge delega determina l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità quale organo, indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Ha compiti di raccolta delle segnalazioni, vigilanza sul rispetto dei diritti, verifiche, formulazione di raccomandazioni e pareri, e della promozione della cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Relaziona annualmente sulla sua attività alle Camere, al Presidente del Consiglio, all'Autorità politica delegata in materia di disabilità.</p>
g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità	<p>Vengono ridefinite le competenze e si prevede il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone disabili. Per questo potenziamento si prevede l'unico finanziamento certo della legge, pari a 800.000€ a decorre dal 2013</p>
g) disposizioni finali e transitorie	<p>Nelle norme transitorie è introdotta la clausola di salvaguardia, che stabilisce il coordinamento delle norme dei decreti delegati previsti in questa legge con le disposizioni vigenti, facendo salve le prestazioni, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente.</p> <p>L'effettiva realizzazione della legge delega sarà condizionata alle risorse che saranno rese disponibili. Nell'immediato si prevede di raccogliere elementi per individuare i fabbisogni standard, formulare obiettivi di servizio nella prospettiva di poi definire i livelli essenziali di prestazione.</p>

(*) *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*

(**) *Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità*